



## Citta di Cinisello Balsamo

-----  
Provincia di Milano  
-----

### COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 26/07/2011

GC N. 219

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

---

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PROPEDEUTICA ALLA CONCESSIONE IN USO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DI MUSICA SITO IN VIA MARTINELLI N. 44 COME RESIDENZA UNIVERSITARIA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO DI RISTRUTTURAZIONE REDATTO DALLA STESSA UNIVERSITA'

---

L'anno duemilaundici addi ventisei del mese di Luglio alle ore 10:00, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. Gasparini Daniela.

Presenti gli Assessori comunali:

		PRES.	ASS.
1 - Gasparini Daniela	Sindaco	X	
2 - Luca Ghezzi	Vice Sindaco		X
3 - Giuseppe Calanni Pileri	Assessore	X	
4 - Luciano Mario Fasano	Assessore		X
5 - Nanda Natascia Magnani	Assessore	X	
6 - Lorena Marrone	Assessore	X	
7 - Trezzi Siria	Assessore	X	
8 - Davide Veronese	Assessore		X
9 - Riboldi Rosa	Assessore		X

Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. D'Arrigo Antonio.

Componenti presenti n. 5.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

N° proposta: 40466

### OGGETTO

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PROPEDEUTICA ALLA CONCESSIONE IN USO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DI MUSICA SITO IN VIA MARTINELLI N. 44 COME RESIDENZA UNIVERSITARIA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO DI RISTRUTTURAZIONE REDATTO DALLA STESSA UNIVERSITA'

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del responsabile del procedimento, depositata agli atti, con la quale si propone di:

- approvare la bozza di convenzione propedeutica alla concessione in uso all'Università' degli Studi di Milano Bicocca dell'edificio adibito a Scuola di Musica sito in via Martinelli n. 44 come residenza universitaria, di cui sopra, come elaborata congiuntamente all'Università degli Studi di Milano Bicocca;
- approvare il progetto proposto di ristrutturazione trasmesso dall'Università degli Studi di Milano Bicocca il 13/07/2011;
- dare atto che per l'affido della gestione ad un soggetto terzo, l'Università degli Studi di Milano Bicocca utilizzerà procedure ad evidenza pubblica;
- dare atto che, ad avvenuta approvazione, si procederà alla sottoscrizione della suddetta bozza di convenzione.

- Visto il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- Visto l'art. 16 comma 6 della legge n° 109/94 e sue successive integrazioni e modificazioni;
- Visto il D.Lgs 163/2006
- Visto lo Statuto Comunale.
- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2011 di approvazione del Bilancio di Previsione 2011;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 23/06/2011 di approvazione del PEG 2011;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che la sottoscrizione della bozza di convenzione è propedeutico all'atto di concessione che sarà sottoscritto subordinatamente all'approvazione del finanziamento erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della Legge 338/2000;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni sopra riportate;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- 1- Di approvare la bozza di convenzione propedeutica alla concessione in uso all'Università' degli Studi di Milano Bicocca dell'edificio adibito a Scuola di Musica sito in via Martinelli n. 44 come residenza universitaria, allegata e parte integrante del presente atto;
- 2- Di approvare il progetto proposto di ristrutturazione trasmesso dall'Università degli Studi di Milano Bicocca il 13/07/2011;

- 3- Di dare atto che per l'affido della gestione ad un soggetto terzo, l'Università degli Studi di Milano Bicocca utilizzerà procedure ad evidenza pubblica;
- 4- Di dare atto che, ad avvenuta approvazione, si procederà alla sottoscrizione della suddetta bozza di convenzione.

Successivamente, ad unanimità di voti

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000

CONVENZIONE PROPEDEUTICA ALLA CONCESSIONE IN USO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO -BICOCCA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DI MUSICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (MILANO) SITO IN VIA MARTINELLI N.44 AL FINE DI REALIZZARE UNA RESIDENZA UNIVERSITARIA.

Tra

il Comune di Cinisello Balsamo (Milano) (codice fiscale n. ....) con sede in Cinisello Balsamo (Milano), Piazza Confalonieri, n. 5, rappresentato da ....., nat. .... a ..... il ..... domiciliat... per la carica, in .....2, la quale (in forza di provvedimento sindacale del ..... di deliberazione G.C. n.....del ..... e di contratto di lavoro stipulato in data .....) agisce ai sensi dell'art. I.....

da una parte

e

l'Università degli Studi di Milano - Bicocca, (codice fiscale n. 12621570154) con sede in Milano, p.za dell'Ateneo Nuovo n. 1, in persona del Magnifico Rettore Prof. Marcello Fontanesi, nato a Roma il 13 agosto 1939, domiciliato per la carica in Milano, p.za dell'Ateneo Nuovo n. 1;

dall'altra parte

premesso che:

- 1) La Città di Milano è la prima città italiana per offerta didattica universitaria e la seconda per numero di iscritti, da qui ne deriva una elevata necessità di alloggi da destinarsi a residenza temporanea per studenti provenienti da fuori sede;
- 2) L'incremento quantitativo e qualitativo dell'offerta formativa nonché dello sviluppo della ricerca è sempre più connesso alla capacità della città e del suo comprensorio di offrire ospitalità agli studenti, ricercatori e docenti provenienti da altre realtà e, pertanto, il dare una risposta efficace al tema della ospitalità per gli universitari fuori sede è un fattore di competitività in campo nazionale e internazionale;
- 3) L'Università degli Studi di Milano - Bicocca, ha la propria sede sul confine del Comune di Cinisello Balsamo; presso quest'ultimo Comune l'Università ha già un distaccamento dedicato all'Alta Formazione presso la Villa Di Breme - Forno, ed usufruisce inoltre di residenze ALER per gli studenti, site in Via Giolitti nn. 6 e 10;
- 4) L'Università degli Studi di Milano è, tra le Università Lombarde, quella che ha il più basso rapporto tra studenti che abbisognano di servizi residenziali e numero di posti disponibili. A fronte di un numero totale di studenti iscritti dell'ordine di 32.500 unità (Studenti ERASMUS e Dottorandi esclusi), circa 1/10 (3.200 unità) proviene da altre nazioni e/o regioni diverse dalla Lombardia, ed almeno 1/10 (3.200 unità) proviene da Province difficilmente raggiungibili in giornata (es. Sondrio, Mantova, Cremona ecc.);
- 5) A fronte di un fabbisogno presunto di circa 7.400 posti letto, l'attuale disponibilità è pari a 655 unità, pari all'8,59% del fabbisogno teorico. Tale rapporto migliorerà entro breve (anno accademico 2013-2014), al momento in cui si aggiungeranno ulteriori 430 posti letto, a seguito della realizzazione delle residenze finanziate con il II Bando MIUR 338/200, e si attesterà al 14,24% del fabbisogno teorico;
- 6) L'Università degli Studi di Milano Bicocca ha provveduto ad individuare, in collaborazione con le

Amministrazioni Comunali coinvolte, quelle iniziative che intende promuovere al fine di ottenere il cofinanziamento Ministeriale riferito alla Legge 14.11.2000 n. 338 – III Bando MIUR;

- 7) L'individuazione di tali iniziative deriva da una attenta analisi sulla provenienza della popolazione studentesca dell'Ateneo, tiene in considerazione i prossimi sviluppi edilizi-residenziali già finanziati ed avviati, e valuta le più rilevanti criticità ancora da soddisfare;
- 8) La volontà dell'Ateneo, è quella di indirizzare i potenziali finanziamenti alle sole ed esclusive esigenze prioritarie ed indifferibili;
- 9) Per consentire all'Università di Milano-Bicocca la partecipazione alle iniziative di finanziamento in argomento e per soddisfare il comune obiettivo di incrementare la residenzialità universitaria, il Comune di Cinisello Balsamo (Milano), con nota del 18 febbraio 2011 prot.072/11, si è reso disponibile a mettere a disposizione con concessione d'uso l'edificio di proprietà comunale sito in via Martinelli 44 attualmente adibito a scuola di musica, meglio individuato al successivo art. 2, al fine di destinarlo a residenza temporanea e servizi universitari;
- 10) L'Università Bicocca ha manifestato il proprio interesse ad ottenere in concessione d'uso l'edificio sopracitato, meglio individuato al successivo art. 2, al fine di destinarlo a residenza temporanea e servizi universitari di supporto redigendo apposito progetto;
- 11) Il Ministero dell'Università e della Ricerca con Decreto in data 7 febbraio 2011 n. 26 ha disciplinato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 338/2000, le procedure e le modalità per l'erogazione di finanziamenti volti all'attuazione di interventi di edilizia residenziale universitaria; inoltre con Decreto n. 27/2011 nella stessa data del 7 febbraio 2011 ha approvato gli standard minimi dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitarie;
- 12) Tale progetto, sarà presentato al Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi e nei termini di cui ai DD.MM. nn. 26-27 del 2011 sopra citati, prevede la realizzazione di n. 44 posti letto, di cui n. 2 destinati agli studenti diversamente abili, con soggiorno e cucine collettive e ulteriori spazi con funzioni di supporto alla residenza, nell'adiacente struttura di "Villa Breme Forno", quali biblioteca, sale studio, sale ricreative, Bar caffetteria.

Tutto ciò premesso tra le parti,

si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1 – Premesse

Le premesse, unitamente agli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto essendo accettate e sottoscritte dalle parti.

Art. 2 – Convenzione propedeutica alla Concessione in uso a favore dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca dell'edificio adibito a scuola di musica sito in Cinisello Balsamo (Milano), via Martinelli, 44 e del realizzando insediamento residenziale universitario.

2.1 Il Comune di Cinisello Balsamo (Milano) (di seguito denominato "Comune") si impegna a concedere in uso all'Università degli Studi di Milano - Bicocca (di seguito denominata "Bicocca"), subordinatamente all'approvazione del finanziamento erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della Legge n. 338/2000 III Bando

MIUR, e per i fini previsti dalla citata legge, nello stato di fatto in cui si trova, l'edificio scolastico utilizzato sito in via Martinelli, 44 contraddistinto nel Catasto Terreni del Comune al foglio 44, mappale 27, categoria B/1 della consistenza di 5881 mc, meglio individuato con bordo in tinta rossa nel tipo catastale in scala 1:1.000 allegato al presente atto sotto la lettera "A". Il Comune si impegna altresì a garantire la più ampia collaborazione per il rilascio di tutti i permessi di propria competenza e ad assicurare la collaborazione dei propri uffici al fine di realizzare l'opera oggetto della presente convenzione.

2.2 La Bicocca si impegna ad accettare, subordinatamente all'approvazione del finanziamento erogato dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi della Legge n. 338/2000 III Bando MIUR, e per i fini stessi previsti dalla citata legge, l'immobile descritto al precedente punto 2.1.

La Bicocca si impegna altresì a redigere il progetto definitivo dell'opera e ad eseguire le opere di ristrutturazione dell'edificio per adeguarlo alla nuova destinazione, di edilizia residenziale universitaria, corrispondenti a n. 44 posti letto, oltre agli spazi accessori e funzionali, nel rispetto del progetto preliminare allegato al presente atto sotto la lettera "B".

2.3 La concessione in uso che il Comune costituirà a favore della Bicocca non potrà essere oggetto di cessione a terzi. L'edificio oggetto di concessione in uso sarà consegnato alla Bicocca con apposito verbale. L'immobile sarà inalienabile per tutto il periodo di validità della concessione in uso.

#### Art.3 – Durata e obblighi della concessione in uso

3.1 La concessione in uso sarà costituita per la durata di anni 30 (trenta) a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'edificio comunale e cesserà alla scadenza senza necessità di disdetta. Entro un anno dalla scadenza la concessione potrà essere riconcordata, con apposito atto, alle condizioni che il Comune e la Bicocca definiranno di comune accordo.

3.2 La Bicocca manleverà il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare alle persone, cose, terzi per tutta la durata della concessione in conseguenza dell'utilizzo dell'edificio.

3.3 La Bicocca si impegnerà a riconsegnare l'immobile alla scadenza prevista dalla convenzione in buono stato manutentivo.

3.4 Qualora la destinazione universitaria dovesse cessare, la concessione decadrà ed il Comune rientrerà, automaticamente e senza alcun indennizzo, in possesso degli immobili e delle loro pertinenze, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno al momento dell'estinzione della concessione, fatta salva la possibilità per lo stesso Comune di richiedere il risarcimento dei danni sia per l'inadempimento connesso al cambio di destinazione d'uso del complesso e sia, valutato lo stato edilizio dell'immobile, per l'eventuale inadempimento connesso al cattivo stato manutentivo.

3.5 Il Comune si riserverà di effettuare controlli sulla destinazione d'uso dell'immobile.

#### Art. 4 – Corrispettivo d'uso

4.1 Il corrispettivo sarà determinato successivamente e in relazione a quanto ritenuto congruo dall'Agenzia del Territorio, fatti salvi gli obblighi manutentivi di cui all'art.6.

#### Art. 5 – Regolamentazione della concessione in uso

5.1 Sarà completamente a carico della Bicocca la realizzazione del progetto definitivo, dell'esecuzione degli interventi, nonché manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile per tutta la durata della concessione.

5.2 Saranno a carico della Bicocca i progetti, le verifiche, i lavori ed i collaudi, sia strutturali che impiantistici, necessari alla realizzazione per la sua conformità alle normative vigenti ed all'uso cui l'immobile sarà destinato, una volta acquisite tutte le necessarie autorizzazioni/concessioni, siano esse di competenza di altri Settori/Uffici comunali che di altri Enti, prescritte dalla vigente legislazione statale, regionale e/o normativa comunale.

5.3 Saranno altresì a carico della Bicocca le richieste e l'ottenimento di eventuali permessi, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza relative agli interventi da attuare.

Gli interventi da effettuare a cura e spese della Bicocca dovranno essere preventivamente autorizzati e sottoposti a verifica, come previsto per legge.

Sarà fatto salvo il diritto del Comune di ottenere, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti alle vigenti normative.

5.4 Saranno a carico della Bicocca ogni spesa/onere relativi al funzionamento ed alla gestione dell'edificio. Saranno pertanto a carico della stessa gli oneri e le spese accessorie inerenti all'uso dell'edificio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimozioni rifiuti, energia elettrica, acqua potabile, pulizia e riscaldamento. La Bicocca dovrà altresì provvedere a proprie spese e senza ritardo all'installazione dei relativi contatori e/o idonei apparecchi per la misurazione dei consumi.

5.5 Tutte le migliorie e le addizioni eseguite dalla Bicocca, resteranno al termine della concessione nello stato in cui si trovano e senza alcuna richiesta di ripristino da parte del Comune, di proprietà del Comune senza che questi sia tenuto ad alcun compenso.

#### Art. 6 – Manutenzione

6.1 In espressa deroga alle disposizioni del Codice Civile, la Bicocca, per tutta la durata della concessione, si obbligherà ad eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi e degli impianti, ivi compresa la rispettiva messa a norma, la separazione e/o intestazione delle utenze, nonché quelle che la stessa riterrà necessario effettuare per destinare gli spazi all'uso dichiarato, senza nulla avanzare nei confronti del Comune.

6.2 La Bicocca si impegnerà a mantenere gli spazi in condizioni di ordine e pulizia. La stessa sarà costituita custode del complesso concesso in uso e delle sue pertinenze dalla data di immissione in possesso con le connesse responsabilità.

6.3 Sarà consentita alla Bicocca l'esecuzione di interventi e/o mutamenti negli spazi concessi e nelle relative pertinenze e negli impianti esistenti, fatta salvo il mantenimento della destinazione d'uso universitaria, tali interventi dovranno avere preventivamente ottenute le necessarie autorizzazioni/permessi/concessioni da parte di tutti gli enti competenti, senza che la stipula della concessione possa in qualche modo rappresentare onere o impegno a carico del Comune per il conseguimento degli stessi.

#### Art. 7 - Approvazione del progetto edilizio e condizione sospensiva

7.1 L'edificio oggetto di concessione in uso sarà consegnato alla Bicocca con apposito verbale.

7.2 La Bicocca s'impegna a presentare al Comune in tempo utile, al fine di rispettare i termini indicati all'art. 9, lett. a, il progetto edilizio relativo all'intervento, per l'ottenimento del titolo abilitativo, esplicito o implicito, alla ristrutturazione dell'edificio in residenza universitaria di cui al precedente art. 2.2, nell'edificio sito in Cinisello Balsamo (Milano), via Martinelli, 44.

7.3 Il presente atto è subordinato alla condizione sospensiva che abbia a perfezionarsi la procedura edilizia di cui al secondo comma del presente articolo.

#### Art.8 - Obblighi relativi alla gestione

8.1 Le quote percentuali di distribuzione dei posti alloggio destinati a studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore, nonché quelle destinate ad altri soggetti, dovranno essere conformi a quelle previste dalla normativa a cui il cofinanziamento Ministeriale è soggetto;

8.2 La Bicocca potrà provvedere alla gestione della residenza universitaria anche per il tramite di idoneo soggetto, assumendosene l'esclusiva responsabilità. In tal caso i rapporti tra la Bicocca ed il soggetto gestore della residenza universitaria saranno regolati da apposita convenzione tra le parti nel rispetto delle pattuizioni stabilite nel presente atto. La Bicocca rimane in ogni caso l'unico soggetto obbligato nei confronti del Comune di Cinisello Balsamo (Milano).

#### Art. 9 – Revoca della concessione in uso

9.1 Sarà prevista la revoca della concessione nei seguenti casi:

a) qualora la Bicocca entro quattro anni dalla stipula della concessione stessa non abbia avviato alcuna procedura per l'abilitazione alla realizzazione degli interventi previsti, sempre che tale circostanza non dipenda da cause di forza maggiori estranee alla volontà della Bicocca, ovvero che la Bicocca non abbia concordato con il Comune apposita proroga;

b) qualora si verifichi la decadenza del titolo abilitativo per il mancato inizio dei lavori nei termini previsti, salvo che non ricorrano le cause esimenti previste alla precedente lettera a);

c) qualora la Bicocca, reiteratamente, non usi con diligenza l'immobile concesso; esegua lavori di manutenzione/ristrutturazione non in conformità con la vigente normativa; non provveda alla manutenzione dell'immobile e dei relativi impianti; ceda o affitti senza autorizzazione anche parzialmente l'immobile in uso a terzi; ceda la concessione in uso;

d) qualora vengano a porsi in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento è stato programmato;

e) nel caso in cui la Bicocca ottenga finanziamenti pubblici e non rispetti gli obblighi relativi alla locazione ed alla destinazione dei posti letto stabiliti dalle specifiche norme di finanziamento.

9.2 La dichiarazione di revoca potrà essere emanata solo previa diffida ad adempiere in un congruo termine esercitata dal Comune nei confronti della Bicocca. In caso di persistente inadempimento la dichiarazione di revoca, pronunciata con provvedimento del Comune, sarà notificata nelle forme di rito alla Bicocca o suoi aventi causa e ad ogni altro soggetto interessato.

9.3 Il Comune si riserva di eseguire verifiche circa il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente atto.

#### Art.10 – Dichiarazione di garanzia

10.1 Il Comune garantisce che l'edificio oggetto di concessione in uso in favore della Bicocca è di sua esclusiva proprietà, non è gravato da oneri, pesi e misure, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

#### Art.11 – Controversie

11.1 La risoluzione di ogni eventuale controversia in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente atto, è riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, T.A.R Lombardia-Milano.

#### Art. 12 – Certificato di destinazione urbanistica

12.1 Viene allegato al presente atto sotto "C" il certificato di destinazione urbanistica relativo all'edificio utilizzato sito in via Martinelli, 44.

Art.13 – Spese

13.1 Le spese di registrazione e/o se necessario, di trascrizione della presente convenzione, nonché le spese notarili e gli oneri connessi, anche fiscali, saranno interamente a carico della Bicocca, fatti salvi i benefici fiscali previsti dalla legge.

13.2 La Bicocca si impegna a consegnare al Comune, entro 60 giorni dalla sottoscrizione, n.1 copia autentica e n.5 copie semplici del presente atto, unitamente alla nota di trascrizione della stessa.

Milano, .....

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI MILANO – BICOCCA

PER IL COMUNE DI CINISELLO

BALSAMO (MILANO)

- GLI ALLEGATI CITATI IN QUESTA DELIBERA SONO DISPONIBILI INSIEME AL DOCUMENTO ORIGINALE.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 219 DEL 26/07/2011**

**OGGETTO**

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PROPEDEUTICA ALLA CONCESSIONE IN USO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA DELL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA DI MUSICA SITO IN VIA MARTINELLI N. 44 COME RESIDENZA UNIVERSITARIA E APPROVAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO DI RISTRUTTURAZIONE REDATTO DALLA STESSA UNIVERSITA'

Ai sensi dell'art.49, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n.267 si esprimono i seguenti pareri con riferimento alla deliberazione in oggetto:

• Regolare dal punto di vista tecnico 26/07/2011

---

IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE/L'INCARICATO DI  
POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
(Papi Mauro)

• Regolare dal punto di vista contabile / /

---

p. IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Stefano Polenghi  
(Raffaella Pontecorvo)

**Il Presidente**  
F.to Daniela GASPARINI

**Il Segretario Generale**  
F.to Antonio D'ARRIGO

---

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata, in copia, all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267,

con decorrenza 26/07/2011

Cinisello Balsamo, 26/07/2011

**Il Segretario Generale**  
F.to Antonio D'ARRIGO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

\_\_\_\_\_

---

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Cinisello Balsamo, 26/07/2011

**Il Segretario Generale**  
F.to Antonio D'ARRIGO

---

La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di legge.

Cinisello Balsamo, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**

\_\_\_\_\_

---

Pubblicata all'Albo pretorio

dal 26/07/2011 al 10/08/2011

Visto: Il Segretario Generale